L’AQUILA: CONSULENZE ALL’ASM, CONFERMATA CONDANNA PER TANCREDI

18 Febbraio 2017

L’AQUILA – La sezione d’Appello della Corte dei Conti ha respinto il ricorso dell’ex assessore comunale dell’Aquila Pierluigi Tancredi, presentato contro la sentenza del 2011 che lo condannava al pagamento di 13.200 euro all’Aquilana società multiservizi (Asm), l’azienda del Comune dell’Aquila che si occupa di rifiuti di cui è stato presidente, “per aver arrecato un danno alla società derivante dall’aver stipulato due contratti di collaborazione a progetto”.

Il primo era con Maxmilian Di Pasquale, già presidente del Centro turistico del Gran Sasso e oggi dirigente della Tua Spa, al quale veniva attribuito un compenso di 15mila euro “dal giorno 1 luglio al 31 dicembre 2006”, poi rinnovato “dal giorno 1 febbraio 2007 al 31 gennaio 2009 con la previsione di un compenso annuale netto di euro 18.000 erogabili in rate mensili”; il secondo con Angelo Torelli, che aveva “l’incarico di collaborazione a progetto per la realizzazione del piano inerente alla raccolta differenziata e alla relativa gestione dal giorno 1 febbraio 2007 al 31 gennaio 2008 con la previsione di un compenso netto di euro 1.200 mensili”.

I giudici contabili dell’Abruzzo, che condannarono Tancredi nel 2011, ritennero che “entrambe le collaborazioni erano da considerarsi illegittime poiché non sarebbero state valutate le risorse interne all’ente in grado di assolvere i compiti affidati con incarichi esterni e per non essere, comunque, state rispettate le regole di trasparenza e concorsualità per il loro affidamento nonché quelle volte ad impedire e/o contenere l’aumento della spesa per il personale”.

“Costituisce regola fondamentale dell’ordinamento, codificata da specifiche disposizioni di legge, che la pubblica amministrazione debba provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione e con il proprio personale”, afferma oggi la seconda sezione giurisdizionale centrale d’Appello della Corte dei Conti, respingengo il ricorso di Tancredi.

“È pacifico, infatti – scrive nella sentenza – che la liceità del ricorso a soggetti terzi può essere affermata quando si tratti di far fronte ad esigenze straordinarie non altrimenti sopperibili con la struttura esistente o per la loro peculiare complessità o per la provata carenza di organico della struttura pubblica”.

Per i giudici contabili, insomma, “l’oggetto dell’incarico non evidenzia profili definiti bensì solo tematiche d’intervento annoverabili nell’alveo di una consulenza propositiva, compito che poteva essere disimpegnato dal personale in organico. Non si è trattato, infatti, di fronteggiare esigenze sopravvenute o eccezionali, cui l’apparato tecno burocratico non avrebbe potuto soddisfare, ma di una attività ordinariamente svolta dal personale della società essendo annoverabile all’interno dell’oggetto societario”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli